



ORDINANZA N. 21 /2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**


- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli n. 40/82 relativa alle aree destinate alla demolizione navale nel porto di Napoli;
- VISTA** la Delibera Comitato Portuale n.11 del 26.6.2009 relativa alla modifica della citata ordinanza e finalizzata all'individuazione della banchina n. 32 quale area in cui consentire l'effettuazione delle demolizioni e riparazioni navali per soggetti non concessionari;
- VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

La banchina del molo 32 è destinata all'attività di demolizione e riparazione navale così come di seguito indicato:

- a) Il tratto di banchina di mtl.120 e la relativa area retrostante compresa tra la progressiva 180 dalla radice della banchina 32 fino all'angolo di testata del predetto molo, così come rappresentato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, è destinato in via prioritaria alle imprese esercenti attività di demolizione navale che non siano già concessionarie di aree di banchina in ambito portuale ed esercitino tale attività nel porto di Napoli giusta autorizzazione ex art. 68 c.n. rilasciata



dall'A.d.S.P.;

- b) Il tratto di banchina di mtl.180 e la relativa area retrostante compresa tra la radice della banchina 32 fino alla progressiva 180, così come rappresentato nella planimetria allegata alla presente ordinanza, è destinato in via prioritaria alle imprese esercenti l'attività di riparazione navale (carpenteria navale, meccanica e riparazione apparecchiature e sistemi di bordo ecc.), intesi quali soggetti che non siano già concessionari di aree di banchina/bacini/scali di alaggio in ambito portuale ed esercitino l'attività di riparatore navale nel porto di Napoli giusta autorizzazione ex art. 68 c.n. rilasciata dall'A.d.S.P..
- c) Il tratto di banchina di cui al punto b), nei primi 55 mtl. dalla radice, deve essere lasciato libero per le attività di alaggio e varo dello scalo in concessione posto in radice del citato molo.

Art.2

Sia le imprese esercenti attività di demolizione navale di cui al punto a) del precedente articolo, sia le imprese esercenti attività di riparazione navale di cui al punto b) del precedente articolo devono richiedere, almeno 5gg. prima dell'esecuzione dei lavori, l'utilizzo della banchina producendo istanza alla Capitaneria di Porto di Napoli per le valutazioni tecniche e di sicurezza della navigazione ed alla Autorità di Sistema Portuale affinché valuti eventuali concorrenze di istanze secondo le modalità di seguito indicate e rilasci l'autorizzazione all'utilizzo della banchina. Le istanze dovranno essere trasmesse alla pec istituzionale della A.d.S.P. e dovranno contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi nave (lunghezza, pescaggio ecc..)
- tempo di permanenza all'ormeggio per lavori;
- piano dei lavori da eseguire;
- ditte che verranno impegnate con l'indicazione dell'impresa capocommessa e delle imprese subappaltatrici;
- numero stimato di maestranze impegnato.

A seguito dell'autorizzazione dovrà essere prodotto il documento di valutazione dei rischi.

La A.d.S.P. si riserva di richiedere ulteriori documentazioni o informazioni relative alla nave ed ai lavori da effettuare.

Il soggetto concessionario dello scalo di alaggio posto in radice del molo 32, di cui al punto c) del precedente articolo, deve richiedere l'utilizzo della banchina producendo istanza alla Capitaneria di Porto di Napoli per le valutazioni tecniche e di sicurezza della navigazione.

Art.3

Qualora pervengano più istanze di utilizzo delle aree di banchina per il medesimo periodo o per periodi parzialmente coincidenti, la A.d.S.P. nel rispetto delle valutazioni tecniche della



N. 21

Capitaneria di Porto, promuoverà un primo incontro tra le imprese richiedenti finalizzato ad individuare ipotesi di cronoprogramma lavori che riescano a soddisfare le esigenze dei concorrenti.

Qualora dopo tale esperimento permanga una condizione di concorrenza, verrà data preferenza alla impresa che, dall'esame della documentazione/dichiarazioni prodotte, risulti avere un punteggio maggiore applicando i parametri di seguito indicati:

- Numero di maestranze impiegate anche da ditte subappaltatrici in termini di ore lavoro: da 1 unità a 10 unità punti 1, da 11 unità a 20 unità punti 2, da 20 unità in poi punti 3.
- Giorni di utilizzo della banchina: fino a sette gg. punti 1, da otto gg. a 30 gg. punti 2, da 31 gg. a 60 gg. punti 3, da 61 gg. a mesi 3 punti 0.
- Giorni di precedente utilizzo della banchina negli ultimi 12 mesi: fino a sette gg. punti 4, da otto gg. a 30 gg. punti 3, da 31 gg. a 60 gg. punti 2, da 61 gg. a mesi 3 punti 0.

Non verranno rilasciate autorizzazioni superiori a mesi 3.

Art.4

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.5

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e abroga ogni disposizione in tema emanata in precedenza in difformità con la presente.

Napoli, li 16.07.2018

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO

Google Maps all. ord. 21/18 molo 32 banchina destinata a demolizioni e riparazioni navali



Immagini ©2018 Google, Dati cartografici ©2018 Google 20 m